



## **Titolo**

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PRINCIPI GENERALI – DISCREZIONALITÀ TECNICA – SINDACATO - LIMITI

## **Descrizione**

Il sindacato sugli atti espressione di una discrezionalità tecnica, al fine di evitare che la discrezionalità tecnica trasmodi in arbitrio specialistico, implica la verifica del rispetto dei limiti dell'opinabile tecnico-scientifico e, nell'ambito di tali confini, anche del grado di attendibilità dell'analisi economica e delle valutazioni tecniche compiute, alla stregua dei criteri della ragionevolezza e della proporzionalità, e che tale verifica è suscettibile di essere svolta attraverso gli strumenti processuali a tal fine ritenuti idonei (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 757; Id., Sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 6696; Id., Sez. VI, 30 marzo 2021, n. 2672; Id., Sez. VI, 22 dicembre 2020, n. 8225; Id., Sez. VI, 15 dicembre, 2020, n. 8061; Id., Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 79/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0079 CFA del 9 marzo 2023 (Bologna F.C. 1909 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri)**